



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FROSINONE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPORASO	GUIDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ANTONIANI	GINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PECORARIO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 694/14
depositato il 16/09/2014

- avverso SILENZIO RIFIUT IRPEF-LAV.DIP. 2009
 - avverso SILENZIO RIFIUT IRPEF-LAV.DIP. 2010
 - avverso SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2009
 - avverso SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2010
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

proposto dai ricorrenti:

VI.

difeso da:

www.commercialistatelematico.com

difeso da:

F

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 694/14

UDIENZA DEL

20/05/2015 ore 15:30

SENTENZA

N°

483/01/15

PRONUNCIATA IL:

20 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 GIU. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Gilda Criscuolo
[Signature]

fatto

La signora I _____, rappresentata e difesa dall' _____ e dall' _____ giusta delega in atti, proponeva **reclamo/ricorso** alla Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone sul silenzio/rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF, operata dal MEF, sulla liquidazione dell'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze istituita con dpr 211/1981.

Tale indennità, sostiene la contribuente, deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1 del dpr 917/86 in parte sostituito dall'art. 4, comma terzo ter, del D.L. n. 70/88 convertito con legge 154/1988, perché essa è formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti e, quindi, non assoggettabile ad IRPEF.

La ricorrente fa esplicito riferimento all'art. 17, comma 1 del TUIR nel quale il legislatore, recependo un'indicazione della Corte Costituzionale (sent. 231/1991), ha fatto riferimento alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati.

Con ampia e motivata esposizione la ricorrente illustra i motivi posti a sostegno del rimborso richiesto ed in pratica sostiene che l'indennità aggiuntiva di cui trattasi è formata esclusivamente

da somme versate dai lavoratori dipendenti iscritti al fondo (tutto il personale dipendente dal MEF) e, quindi, non assoggettabile ad IRPEF al pari del TFR. Conclude chiedendo di accertare il diritto al rimborso della somma di euro 8.527,92 e ordinare all'Amministrazione finanziaria il rimborso della predetta somma maggiorata dei relativi interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese.

Il reclamo ricorso è stato notificato in data 16 settembre 2014 e depositato contestualmente alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Con memoria depositata in data 6 febbraio 2015, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Frosinone la quale chiede, in via preliminare dichiararsi il ricorso inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 bis del d.lgs. 546/92 ante novella legge 147/2013. Nel merito chiede il rigetto del ricorso stante l'infondatezza della domanda come esposto sia in sede di rigetto del reclamo che nella memoria di costituzione in giudizio.

Con atto depositato il 24 aprile 2015, la ricorrente ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza e ha depositato memoria integrativa.

La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti costituite nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 546/92, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

La trattazione è avvenuta in pubblica udienza ed il Collegio ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio, preso atto della rinuncia formulata a verbale dal rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'eccezione pregiudiziale di *inammissibilità del ricorso ex art. 17 bis d.lgs. 546/92* sollevata dall'Ufficio.



La questione posta all'attenzione di questo Collegio riguarda l'illegittimità della ritenuta IRPEF, operata dal MEF, sulla liquidazione dell'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze istituita con dpr 211/1981, perché essa è formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti e, quindi, non assoggettabile ad IRPEF come disposto dall'art. 17, comma 1 del TUIR nel quale il legislatore, recependo un'indicazione della Corte Costituzionale (sent. 231/1991), ha fatto riferimento alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati.

Il fondamento dell'imponibilità tributaria dei suddetti importi risiede nelle disposizioni legislative di carattere sostanziale (art. 48 DPR n. 597/93) riconosciute non costituzionalmente illegittime. Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 277 del 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che consentono all'indennità integrativa speciale di concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente.

Sempre la Corte Costituzionale con la sentenza 178/86 del 16 luglio 1986 ha statuito che se i lavoratori alimentano direttamente il fondo liquidazioni, e come nel caso degli statali che versano all' Enpas il 2,50% della retribuzione, le loro indennità di buonuscita non devono essere tassate per intero. Il principio, peraltro abbastanza scontato, ha indotto il ministero delle Finanze a rivedere i criteri di calcolo delle imposte che gravano sulle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici ed a dettare perciò con la circolare n. 31 dell' 8 agosto 86, le necessarie istruzioni agli enti di previdenza ed agli uffici interessati nel senso che le somme versate direttamente dal dipendente sono esenti dall'imposizione IRPEF, sempre che i lavoratori contribuiscano direttamente ad alimentare il proprio fondo liquidazioni.

A questo punto occorre stabilire se le somme che alimentano l'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze istituita con dpr 211/1981, debbano considerarsi versate direttamente dai lavoratori dipendenti.

Al riguardo deve sottolinearsi il carattere ampio e pressoché omnicomprensivo della nozione di reddito emergente alla luce delle disposizioni normative che ne fissano i connotati, e la relativa disciplina, ai fini tributari. Tanto vale, certamente, per quanto previsto dall'art. 48 del DPR 597/73, recante il testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e cioè la disciplina organica di riferimento.

Alla luce del chiaro dettato normativo sopra indicato, infatti, non può mettersi in dubbio che anche l'indennità integrativa speciale (C.C. sentenza n. 277 del 1984) concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente ed è pertanto assoggettabile all'Irpef, rientrando a pieno titolo nella previsione dell'art. 48 del DPR 597/73 (in questo senso, tra le tante, C. T. C. Roma, sez. XVII, sent.



n. 205/90; C. T. C. Roma sez. XIX sent. n. 7127/1988) pur se compensativa di una diminuzione del valore reale del reddito per effetto della svalutazione monetaria, e perciò assimilabile ad una forma di sussidio, proprio perché ciò non esclude, comunque, che sia riconducibile alla previsione normativa dell'art. 48 del DPR 597/73, secondo cui sono assoggettabili all'Irpef i compensi e gli emolumenti comunque denominati (C.T. C. di Siracusa, sez. II sent. 1388/91).

Più recenti sono le decisioni dei giudici di legittimità (**Sentenza n. 19606/2005 - Corte di Cassazione, Sez. Tributaria**) che hanno ritenuto tassabile ai fini IRPEF i premi incentivanti concessi al personale dipendente nel corso dell'attività lavorativa.

La ricorrente sostiene la non tassabilità ai fini Irpef dell'indennità aggiuntiva di previdenza perché l'accantonamento e/o versamento sarebbe stato effettuato direttamente da essa stessa ovvero dai lavoratori.

Il concetto di versamento diretto è diverso dalla definizione data dalla ricorrente. Vi è versamento diretto quando dal compenso mensile è detratta una somma x perché versata (dal datore di lavoro per conto del lavoratore) al fondo della predetta indennità. Nel caso che ci occupa la determinazione degli importi che confluiscono nel fondo e da dove essi sono prelevati lo ha stabilito il legislatore che *ope legis* ha stabilito, anche, che tutti i dipendenti del MEF sono iscritti al fondo.

Il dipendente ha solo l'onere di incrementare il suo lavoro ed il maggior impegno sarà premiato con la liquidazione, alla fine del rapporto di lavoro, dell'indennità aggiuntiva.

Trattasi, a parere di questo Collegio, di un premio incentivante e/o premio di produttività che, come sopra detto, va assoggettato a tassazione separata IRPEF detratta l'eventuale somma versata direttamente dal dipendente. Il fondo non è costituito da contribuzione degli aventi diritto all'erogazione bensì da proventi connessi soprattutto alle sanzioni delle violazioni tributarie e fiscali. L'apporto dei proventi è connesso all'attività del personale del MEF (ora Agenzie Fiscali) ma non sono somme versate da questo.

La nozione di reddito emergente dall'art. 48 del DPR 597/73 assume caratteri così ampi da consentire di affermare, senza tema di smentita, che il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti comunque determinati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato. Se così è, allora, non è difficile notare come il legislatore abbia inteso dare una determinazione ampia, tendenzialmente omnicomprensiva, del reddito imponibile, la quale non poteva non ripercuotersi direttamente sul vecchio regime delle esenzioni ed agevolazioni tributarie. Tra tali compensi ed emolumenti rientrano anche le somme che hanno lo scopo di compensare la svalutazione monetaria e che perciò mirano a far coincidere il valore nominale ed il valore effettivo della remunerazione, soggetta quindi all'imposizione qualora non sia per esse prevista una specifica esenzione (così C.T.C. di Roma - Sez. VIII, sent. n. 1886/91).



Il comma 2 dell'articolo 19 (ex articolo 17) del Tuir stabilisce le modalità di tassazione delle "altre indennità e somme" indicate nell'articolo 17 (ex articolo 16), comma 1, lettera a), dello stesso Tuir, cioè le indennità e somme:

- percepite *una tantum* in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
- erogate, anch'esse *una tantum*, a titolo definitivo in relazione alla cessazione del rapporto che intercorre fra il soggetto erogante e il beneficiario in base ad un presupposto che non è connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR.

In particolare, il citato comma 2 prevede che (tutte) le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro debbano essere tassate con l'aliquota utile per il calcolo dell'imposta sul TFR. Nel caso specifico l'Ufficio ha affermato a pag. 4 (2°cpv.) della memoria di costituzione in giudizio, che la parte minimale del contributo versata direttamente dal personale è stata scomputata a monte in detrazione dal montante imponibile ed il residuo montante imponibile è stato assoggettato a tassazione IRPEF separata nel pieno rispetto della normativa vigente.

La giurisprudenza di merito richiamata e prodotta dalla ricorrente, da per scontato, che il fondo è alimentato da contributi versati direttamente dal contribuente e in alcune sentenze delle C.T.R. (cfr. sent. CTR di Napoli n. 1851/31/15) è affermato che il *fondo aggiuntivo di previdenza* per il personale del MEF non grava sul bilancio del Ministero. Quanto affermato sul sito del ministero deve ritenersi vero per quanto alle uscite ma non così per le entrate perché è evidente che le somme versate nel fondo sono detratte dalle varie entrate derivanti da proventi connessi soprattutto alle sanzioni delle violazioni tributarie e fiscali. Volendo fare un esempio, una delle entrate del fondo è costituita dall'1% sulle vincite al gioco del lotto il che vuol dire che se il MEF da una vincita introita 100 euro, 1 euro è versato nel fondo e 99 euro saranno introita dal Ministero.

Tanto premesso il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità della controversia trattata, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

www.commercialista telematico.com

Così deciso in Frosinone li 20 maggio 2015.

Il relatore


Il Presidente
